



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"
Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263
Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale
P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmarianorossi.edu.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
- VISTO** l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");
- VISTO** il Protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 04/02/2021 ("Protocollo");

EMANA

il seguente **REGOLAMENTO** di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo. Il presente **REGOLAMENTO** individua il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.

Art. 1 – Modalità di sciopero

Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero, invita in forma scritta i lavoratori a comunicare a scuola, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire o di non aderire o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

Il personale può rispondere via email o mediante gli applicativi web gestionali in uso all'istituzione scolastica.

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, in merito al personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi che va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.

L'Istituzione scolastica comunica alle famiglie almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero le informazioni previste dall'art.3, comma 5 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero pubblicato sulla G.U. serie generale n. 8 del 12/01/2021.

I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, s'intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte-ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

Art. 2 – Elementi oggetto del Regolamento

- Accordo: ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2/12/2020 dalle OO.SS. rappresentative a livello nazionale del comparto Istruzione e l'ARAN;
- gli elementi oggetto dell'Accordo, sono riportati in tabella con i riferimenti all'articolato dell'Accordo.

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (art. 2)	PRESTAZIONI INDISPENSABILI (art. 2)
a) istruzione scolastica con particolare riferimento agli asili nido, scuole dell'Infanzia e primaria, scrutini ed esami finali	a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;	b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.	d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art. 3 – Contingenti minimi di personale in caso di sciopero

1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali si procederà come da art. 3, comma 2, *dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero e Protocollo d'intesa*.

Il personale preceettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.

Il contingentamento è finalizzato esclusivamente "ad assicurare le prestazioni delle quali è garantita la continuità in caso di sciopero" previste dal comma 2 dell'art. 2 *dell'Accordo e sulla base del Protocollo d'intesa*:

In tabella sono riportati i contingenti minimi definiti per questa Istituzione scolastica con i rispettivi criteri di individuazione:

PRESTAZIONI INDISPENSABILI	CONTINGENTI MINIMI Figure professionali	Unità di personale	Criterio di individuazione
A. ISTRUZIONE a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	docenti: il Consiglio di Classe;	<i>Tutti</i>	<i>Nessuno</i>
	Assistente amministrativo	<i>1</i>	<i>Volontarietà e, in subordine, rotazione in</i>
	collaboratore scolastico	<i>1</i>	

			ordine alfabetico
<u>B. IGIENE SANITA' ATTIVITA' ASSISTENZIALI</u> b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;	collaboratore scolastico	1	<i>Volontarietà e, in subordine, rotazione in ordine alfabetico</i>
<u>D EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITÀ</u> d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1	<i>Nessuno</i>
	assistente amministrativo	1	<i>Volontarietà e, in subordine, rotazione in ordine alfabetico</i>
	collaboratore scolastico	1	

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. I soggetti individuati hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive ventiquattro ore.

2. In caso di adesione parziale allo sciopero del personale docente e A.T.A. e, conseguente riduzione delle normali attività didattiche, il servizio minimo del personale A.T.A. sarà garantito nel seguente modo: giacché l'ingresso degli alunni avviene da quattro varchi, si prevedono n. 2 collaboratori scolastici per la vigilanza dell'ingresso della Sede Centrale, n. 1 assistente amministrativo per la segreteria, n. 1 collaboratore scolastico per il plesso di via Campanella, n. 1 collaboratore scolastico rispettivamente per l'Infanzia e Primaria del piano terra e n. 1 per la Secondaria di 1° grado del primo piano per la sede centrale di via De Nicola.

Art. 4 – Criteri di individuazione dei contingenti minimi

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. volontarietà da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
2. rotazione in ordine alfabetico del personale escludendo dall'individuazione, il personale precettato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Art. 5 – Norme da rispettare in caso di sciopero

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.10 c.6 dell'Accordo, controlla i limiti individuali di ciascun lavoratore che non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico le quaranta ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico) nelle scuola dell'Infanzia e Primaria e le sessanta ore individuali (equivalenti a dodici giorni per anno scolastico) nella scuola secondaria di I grado.

Si rappresenta che cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero.

Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno della data prevista come termine delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali.

Gli scioperi concomitanti con gli scrutini non finali non possono comportare un differimento della conclusione delle operazioni superiori a cinque giorni della scadenza fissata.

Deve comunque essere assicurato nell'a.s. 2020/2021 un monte ore non inferiore al 90% dell'orario di ciascuna classe.

Art. 6 – “Altro”

NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- L. 146/90;
- D.lgs 165/01;
- *Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento conciliazione in caso di sciopero*, siglato il 02/12/2020;
- Protocollo d'Intesa di questa istituzione scolastica redatto in data *04 febbraio 2021*.

Sciaccia, 04/02/2021

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Triolo